



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

PDL N. _____

PRIMO FIRMATARIO: Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si prefigge di modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino, tra loro confinanti ed entrambi appartenenti alla Provincia di Salerno. Invero, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione italiana, ***“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”***

Entrando nel merito del provvedimento, **l'articolo 1** stabilisce che *“La porzione di territorio, individuata dalle particelle rappresentate nelle cartografie catastali allegate, fogli 3 e 4 del Comune di Pagani, in Provincia di Salerno, è distaccata ed aggregata al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, sempre in Provincia di Salerno”*.

Al fine di conseguire l'obiettivo fissato dal su esteso art. 1, attraverso tale proposta normativa si intende attivare la procedura contemplata dalla L.R. 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), che è, infatti, espressamente richiamata dall'**articolo 4** (Disposizioni finali) della stessa PdL.

In particolare, l'art. 1, co. 1, della L.R. 54/1974 dispone che ***“alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell'ambito della stessa Provincia”***. Appare, quindi, evidente che il caso specifico, che riguarda i Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino, si inquadra perfettamente nell'ambito di applicazione della menzionata norma.

Ciò premesso, a mente dell'art. 14, co. 2, dello Statuto della Regione Campania, ***“Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali”***.

Alla suindicata disposizione statutaria, nonché all'art. 133, comma 2, Cost., si conforma l'art. 9, comma 2, della L.R. 54/1974, il quale prevede che *“qualora il progetto di legge sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera la indizione del referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione”*.

Dopodiché, le modalità per l'espletamento del referendum consultivo e per l'applicazione del relativo risultato sono disciplinate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene prettamente al caso di specie, dal quale deriva la PdL in discorso, si osserva che la porzione di territorio individuata dalle particelle di cui ai fogli 3 e 4 della mappa catastale di Pagani (analiticamente riportate in un specifico elenco accluso al progetto di legge), nella quale risiedono attualmente circa 1.500 (millecinquecento) persone, è stata oggetto di contesa tra i



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino per diversi decenni, in quanto detta zona, pur rientrando cartograficamente nel Catasto Terreni di Pagani, di fatto, per circa 80 anni (precisamente dal 1946, anno in cui Sant'Egidio ha riacquisito l'autonomia amministrativa, distaccandosi dal limitrofo Comune di Angri, al quale era stato annesso durante l'epoca fascista) è stata amministrata dal Comune di Sant'Egidio.

Quest'ultimo, non solo, nel corso del tempo, ha costantemente erogato ai cittadini residenti nella zona di cui trattasi i pubblici servizi (anagrafe e stato civile, toponomastica, tributi, gestione dei rifiuti), realizzando, tra l'altro, una serie di importanti opere pubbliche – tra cui, scuole, completamento e sistemazione di strade, impianti di pubblica illuminazione, sviluppo della rete idrica, allestimento di aree verdi ed attrezzate - ma ha altresì inserito la zona medesima nel proprio Statuto comunale, nonché nei suoi strumenti urbanistici, provvedendo al rilascio dei titoli edilizi.

La Provincia di Salerno, interpellata dagli stessi Comuni ad intervenire per dirimere tale controversia, ad esito di una complessa procedura amministrativa, espletata ai sensi dell'art. 13, co. 2, L.R. 54/1974, con delibere n. 131/2019 e n. 151/2019, aveva assegnato il 95% della zona contestata al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Tuttavia, prima il Tar Campania – Sezione di Salerno, con sentenza n. 344 del 9 febbraio 2021, e, successivamente, il Consiglio di Stato, mediante sentenza n. 7855 del 21 agosto 2023, hanno annullato le prefate delibere, in quanto **la fattispecie in questione è stata ritenuta non riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 13 della L.R. 54/1974** (il quale recita: *“Qualora il confine tra due o più Comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo. Ove i Comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, la quale provvede di ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri, con delibera del Consiglio”*).

In particolare, nel punto 14 della parte motiva della sentenza del Consiglio di Stato n. 7855 del 21.08.2023, i giudici hanno asseverato che *“Nel caso in esame, sussiste invece una sorta di rivendicazione, da parte del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, del possesso delle aree contestate (sulla base di una situazione per la quale diverse funzioni amministrative sarebbero esercitate, su quei territori, dal Comune, secondo la documentazione prodotta dagli appellanti). Ma si tratta di pretese che esulano dai poteri (di mero accertamento, come si è veduto) conferiti alle autorità amministrative (Regione o Provincia) e che, implicando eventualmente modifiche territoriali derivanti dal riconoscimento di diritti su tali aree, e non solo di apposizione di confini, sono riservate al legislatore in forza dell'art. 133 della Costituzione.”*

Pertanto, sulla scorta delle richiamate sentenze del Giudice amministrativo e di tutto quanto descritto nella presente relazione, risulta chiaro che, al fine di consentire alle **popolazioni interessate** risiedenti nelle particelle rappresentate nelle cartografie catastali allegate, fogli 3 e 4 del Comune di Pagani (SA), **di decidere concretamente il loro destino**, è il ricorso alla **procedura legislativa e referendaria** finalizzata al mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Regione Campania ubicati nella medesima Provincia, in ossequio a quanto statuito dagli artt. 1-11 della L.R. 54/1974 e dalla L.R. 25/1975.

La presente proposta di legge riproduce, con gli opportuni aggiornamenti, l'iniziativa legislativa già presentata nella XI Legislatura del Consiglio regionale della Campania (PDL n. 394 del 4 ottobre 2024, a prima firma del Consigliere Gennaro Oliviero e sottoscritta da altri trenta Consiglieri regionali), non giunta a conclusione dell'iter legislativo e pertanto decaduta per fine legislatura. Permanendo immutate le ragioni di fatto e di diritto che ne avevano determinato la presentazione – ragioni ulteriormente confermate dalla giurisprudenza amministrativa richiamata nella presente relazione – la proposta viene qui riproposta nella XII Legislatura, a prima firma del Consigliere
